



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE
E GESTIONE RISORSE UMANE
Ufficio Gestione Risorse Umane

NB

Prot. 63767



Ferrara, 27.07.05

AL CAPO GABINETTO

AL SEGRETARIO GENERALE

AI DIRIGENTI DI SETTORE

AI DIRIGENTI DI SERVIZIO

**AI RESPONSABILI DI
UNITA' ORGANIZZATIVE**

**AI TITOLARI DI INCARICO DI
ALTA PROFESSIONALITA'**

ALLE OO.SS.

- LL.SS. -

Per la massima diffusione fra i dipendenti

CIRCOLARE N. 23

OGGETTO: divieto di fumo nei locali del Comune di Ferrara- disposizioni normative e procedure sanzionatorie.

In seguito all'emanazione delle disposizioni normative in materia dettate dall'art. 51 della L.n.3 del 16.01.03 rubricato "tutela della salute dei non fumatori" ed all'orientamento espresso dalla G.C. nella seduta del 25.01.2004, s'informano i dipendenti delle iniziative intraprese per la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

LOCALI NEI QUALI E' VIETATO FUMARE

In applicazione della vigente normativa, prendendo atto, in base alle evidenze scientifiche, che il fumo passivo è un inquinante ambientale ad azione tossica e cancerogena e pertanto, in un'ottica di tutela della salute, intesa come diritto dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente, di lavoro, che non pongano a rischio questo bene essenziale, si intende regolamentare il divieto di fumo nel modo più restrittivo e generalizzato possibile, promuovendo, nel contempo iniziative di prevenzione e di supporto alla disassuefazione.

Il divieto di fumare si applica in maniera generalizzata, a tutti gli uffici e loro pertinenze, nei quali si articola il Comune di Ferrara.

Esso è intendersi in senso assoluto, senza eccezione alcuna.

L'inosservanza dello stesso comporterà l'applicazione di sanzioni non soltanto al personale dipendente, ma anche agli utenti esterni.

COMPETENZE DEI DIRIGENTI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

I Dirigenti, i Responsabili di Unità Organizzative, i Titolari di incarico di alta professionalità, sono tenuti agli adempimenti sotto riportati, qualora non vi abbiano già provveduto:

- individuare in forma scritta, **i locali della struttura** cui sovrintendono, dove **devono essere apposti i cartelli di divieto**. Spetta ad essi, quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalla normativa:
 - divieto di fumo;
 - indicazione della norma che impone il divieto (*legge n. 584 del 1975* e successive modifiche)
 - sanzioni applicabili;
 - soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni

Nelle strutture con più locali oltre ai cartelli sopra indicati, da situare nei luoghi di accesso o, comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE"

- individuare, **con atto formale**, per ognuna delle singole strutture di propria responsabilità, **il nominativo dell'incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto**, di procedere alla contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle, **e di un suo sostituto**, diversamente assolveranno personalmente tale funzione

SANZIONI E LORO APPLICAZIONE

L'inosservanza del divieto di fumare potrà dar luogo all'applicazione di diverse tipologie di sanzioni di seguito specificate.

Sanzioni Pecuniarie

Tali sanzioni sono applicabili sia ai dipendenti sia alla generalità degli utenti che accedono ai locali dell'Amministrazione.

a) Ammontare delle sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie da applicare nel caso di violazione del divieto di fumo, ai sensi dell'art. 7 della L. 584/75 e successive modificazioni, sono le seguenti:

- da € 27,5 a € 275 per chi viola il divieto di fumo;
- la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione venga commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza e/o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;
- da € 200 a € 2200 nei confronti dell'incaricato che non faccia rispettare il divieto di fumo.

b) Accertamento dell'infrazione e pagamento della contravvenzione

Sarà compito del funzionario e/o del Responsabile di struttura preposto, adeguatamente formato a questo scopo, vigilare sull'osservanza del divieto e procedere all'accertamento dell'infrazione.

Egli, in caso di trasgressione, esibendo la nomina formale firmata dal proprio responsabile, procederà alla contestazione diretta al trasgressore ed alla verbalizzazione, compilando apposito modulo, del quale darà copia al trasgressore unitamente al bollettino per il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione.

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento, con modalità predefinite, verrà attivata la procedura di riscossione coattiva.

Il Servizio Interventi Sociali, assumerà la funzione di coordinamento e di punto di riferimento per i Dirigenti ed i funzionari incaricati relativamente a tutti gli aspetti di applicazione operativa della normativa e delle disposizioni riguardanti il divieto di fumo nei locali di proprietà del Comune, predisponendo la documentazione di cui sopra d'intesa con il Servizio Organizzazione, Formazione e Gestione Risorse Umane.

Sanzioni Disciplinari

I contravventori del divieto di fumo, se dipendenti dell'Amministrazione, oltre ad essere passibili di sanzioni pecuniarie, incorreranno in responsabilità di tipo disciplinare per disattenzione degli obblighi sanciti dall'art. 23 del C.C.N.L. del 06.07.95 e succ. modificazioni.

In tal caso si applicheranno le norme vigenti disciplinanti i procedimenti disciplinari.

Responsabilità dei Dirigenti quali Datori di Lavoro

Così come ribadito dalla Corte Costituzionale con Sent. n. 399/96, il diritto alla salute è un bene primario, costituzionalmente protetto, che necessita di piena ed esaustiva tutela.

Già il codice civile all'art.2087 impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro.

Il D.Lgs. n. 626/94 e succ. modif., riafferma l'obbligo di "adeguare i luoghi di lavoro alle prescrizioni di sicurezza e salute".

I lavoratori, d'altronde hanno il diritto di controllare l'applicazione di tali norme, anche attraverso le figure dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Così hanno la possibilità di chiamare in giudizio il datore di lavoro per l'accertamento di eventuali responsabilità nel predisporre adeguati strumenti di tutela

Pertanto il comportamento negligente da parte dei Datori di lavoro oltre a costituire oggetto di eventuali azioni di controllo da parte degli organi di vigilanza, può aprire il corso di procedimenti di natura penale (in tal senso una sentenza del Tribunale di Milano del 01.03.2002).

I QUESTIONARI CONOSCITIVI

Le iniziative dell'Amministrazione, non sono limitate ad interventi preventivi o repressivi del fenomeno del tabagismo, ma mirano anche alla promozione di efficaci terapie di disassuefazione, pertanto a tutti i dipendenti è stato distribuito un questionario conoscitivo, da compilare in forma anonima, sulle abitudini al fumo.

Con l'ausilio delle strutture dell'Azienda U.S.L., si sta predisponendo una campagna informativa rivolta ai dipendenti sulle possibili terapie per smettere di fumare.

A coloro che si sottoporranno a tali terapie durante l'orario di servizio, purchè debitamente documentate, sarà corrisposto il trattamento di malattia.

Si richiama l'attenzione sul rispetto della normativa di cui sopra, soprattutto in considerazione del fatto che i soggetti fumatori, oltre a produrre danni alla salute potrebbero produrne alle strutture comunali, poiché l'attività prevalentemente svolta dagli uffici comporta, ad esempio, l'utilizzo di materiale cartaceo altamente infiammabile.

Si provvederà, con successiva informativa, a fornire ulteriori indicazioni riguardo all'applicazione in concreto delle procedure per contrastare l'abitudine al fumo, in particolare, in merito all'opportuna formazione dei soggetti incaricati di far rispettare il divieto di fumo, confidando, in ogni caso, nella spontanea osservanza di tale divieto da parte degli interessati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lara Sitti

